

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE**

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 20-12-19

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016

L'anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18:16, nell'apposita sala consiliare del Comune di Pontassieve, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in sessione **Ordinaria**, in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica**.

Dei consiglieri in carica:

BENUCCI CRISTIANO	P	MENCHI FRANCESCO	A
SORI LORENZO	P	MAIONE FRANCESCO	P
PARENTELLI ELEONORA	A	MAIDA VITO	P
GRANDIS ROBERTO	A	CARBONI STEFANO	P
PICCARDI MARCO	A	BARDUCCI ANDREA	P
MARINI MONICA	P	PIANI EMANUELE	P
MAURRI CLAUDIA	A	Bosi Marco	P
GIORGI GLORIA	P	MANNI ALESSANDRO	A
Gori Simone	A	CUORETTI TOMMASO	P
Cappelletti Cecilia	P	Vizzaidi Angelo	A
POVOLERI NICOLA	P	CAGNACCI BARBARA	P

ne risultano presenti n. **14** e assenti n. **8**.

PRESIEDE l'adunanza il PRESIDENTE dott. BENUCCI CRISTIANO.

ASSISTE il Vice Segretario dott. Lepri Tiziano, incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI i sigg.ri:

GIORGI GLORIA

CAPPELLETTI CECILIA

MAIDA VITO

IL CONSIGLIO

UDITI gli interventi dei consiglieri, agli atti di questo Ente e registrati su supporto informatico;

PREMESSO che con decreto legislativo nr.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, era stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);

DATO CONTO che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;*

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione della Assemblea Consiliare n. 19 del 29/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e misure conseguenti";

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione,”* entro il 31 dicembre di ciascun anno;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione*

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

- delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
 - *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
 - *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che, nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO che, ai fini di cui sopra, dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata in ordine a alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per l'Unione il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che l'art. 24 T.U.S.P., rubricato "revisione straordinaria delle partecipazioni" in considerazione di quanto sopra prevedeva che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento (termine poi spostato al 30.09.2017) ciascuna pubblica amministrazione effettuasse la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 ed a tal fine era stata approvata la delibera della Assemblea Consiliare nr. 19 del 29/09/2017 che aveva dato le seguenti risultanze:

le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadevano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 erano come di seguito individuate:

dir-1) Fidi Toscana spa

motivazione : "la società gestisce principalmente rapporti fra istituti di credito e terzi come deliberato dal Consiglio con atto n. 6 del 28.04.2014;" Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

dir-2) OLCAS srl

motivazione: "dismissione quote in quanto società rientrante nel disposti di cui esercente attività commerciale per il mercato, "non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

istituzionali";

dir-3) Società TO.RO scarl

motivazione: "dismissione quote in quanto società rientrante nei disposti di cui al comma 611 lett. a) della Legge di stabilità 2015 "non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

dir-4) Agenzia Fiorentina per l'energia srl

motivazione: "dichiarata non più strategica né funzionale alle attività istituzionali dell'ente come deliberato dal Consiglio dell'Unione con atto n. 47 in data 09.06.2017."

mentre per:

dir-5) GAL-START srl partecipazione riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P

dir-6) LINEA COMUNE spa partecipazione riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P

si disponeva il mantenimento delle quote

PRESA LETTURA:

-dell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17](#) del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. *omissis;*

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (36)*

8. *omissis;*

9. *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'[articolo 2495 del codice civile](#), le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.*

- delle Linee Guida formulate dal Dipartimento del Tesoro, Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla attuazione del TUSP e dalla Corte dei Conti riguardo all'adempimento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e sul Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del D.L. nr. 90/2014;

DATO ATTO che nelle sopra richiamate Linee Guida si stabilisce di procedere alla comunicazione degli esiti dei piani di razionalizzazione periodica mediante inserimento sullo apposito portale del Tesoro dedicato (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) di apposite schede secondo il modello ministeriale;

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO opportuno confermare le azioni a suo tempo approvate;

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

PRESO ATTO degli esiti delle procedure espletate dagli uffici in ordine alla dismissione delle partecipazioni direttamente detenute dall'Unione di Comuni in Fidi Toscana Spa e OL.C.A.S. Srl, in ottemperanza della deliberazione di Consiglio sopra riportata;

PRESO ATTO che la Società TO.RO. (Tosco Romagnola) già in fase di liquidazione è stata cessata in data 06/03/2018 con un incasso a favore dell'Ente di € 141,55

PRESO ATTO che la Società AGENZIA FIORENTINA Per l'ENERGIA è stata cessata in data 03/05/2018 con un incasso a favore dell'Ente di € 4.686,37

DATO CONTO che l'Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE non possiede partecipazioni indirette;

DATO CONTO che l'Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE non ha nessun Rappresentante di propria nomina nei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipate dell'Ente;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

ACCERTATO CHE nella fattispecie della presente revisione ordinaria si può prescindere dalla acquisizione del parere dell'Organo di revisione previsto dall'art. 239 c.1, lett. b) n. 3 D.lgs 267/2000 in quanto:

- non dovuto per la parte relativa alla conferma delle partecipazioni in essere;
- non dovuto per la parte relativa ad alienazione e messa in liquidazione poiché queste non vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi come potrebbe essere, ad esempio, la reinternalizzazione degli stessi:

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg 18 agosto 2000 n.267 e che si allegano in copia integrale al presente atto:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato: "TINACCI PAOLA" – Favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio interessato: "TINACCI PAOLA" – Favorevole;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto,

CON votazione espressa nel modo seguente:

Presenti: n. 14 consiglieri

Votanti: n. 14 consiglieri

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

1)- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve alla data del 31/12/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 175 del 19/08/2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2)- di dare atto che l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, alla data del 31/12/2018, non possiede quote di partecipazioni indirette ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 175 del 19/08/2016, accertandole come da allegato "B" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3)- di prendere atto delle procedure in corso e finalizzate per cessione e/o liquidazione delle seguenti società come riportate nell'allegato "D" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale:

dir-1) Fidi Toscana spa

motivazione : "la società gestisce principalmente rapporti fra istituti di credito e terzi come deliberato dal Consiglio con atto n. 6 del 28.04.2014;" Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

dir-2) OLCAS srl

motivazione: "dismissione quote in quanto società rientrante nei disposti di cui esercente attività commerciale per il mercato, "non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

dir-3) Società TO.RO scarl **dismissione quote in data 06/03/2018 con incasso di € 141,55 regolarizzato con Ordinativo n. 403 del 06/03/2018 al Cap.250 del Bilancio di Previsione 2018-2020**

dir-4) Agenzia Fiorentina per l'energia srl **dismissione quote in data 03/05/2018 con incasso di € 4.686,37 regolarizzato con Ordinativo n. 918 del 03/05/2018 al Cap.250 del Bilancio di Previsione 2018-2020**

4)- di confermare e disporre il mantenimento delle società come riportate nell'allegato "C" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

dir-5) GAL-START srl partecipazione riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P

dir-6) LINEA COMUNE spa partecipazione riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P

5)- di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

6)- di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;

7)- di prescindere, per le motivazioni riportate in narrativa, dall'acquisizione del parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1 lett. b) n. 3 del D.lgs 267/00;

8)- di pubblicare nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dopodichè

IL CONSIGLIO

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito:

CON votazione espressa nel modo seguente:

Presenti: n. 14 consiglieri

Votanti: n. 14 consiglieri

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1)- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BENUCCI CRISTIANO

Il Vice Segretario
F.to Lepri Tiziano

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016

Parere di Regolarita' Tecnica

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 20-12-19

Il Responsabile
F.to Tinacci Paola

Parere di Regolarita' Contabile

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 20-12-19

Il Responsabile
F.to Tinacci Paola

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG., visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio dell'Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi dal 09-01-2020 al 24-01-2020 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00;
- E' stata comunicata, con lettera n. , in data ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. nr.267/00;

Rufina 20-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG.
Nardoni Sauro